



COMUNE DI MURELLO
PROVINCIA DI CUNEO

Pre intesa

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

DETERMINAZIONE E UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque nella residenza del Comune di Murello

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita da:

Mana dott. Paolo – Responsabile comunale del personale

E

La delegazione di parte sindacale costituita da:

- la R.S.U. nella persona della dipendente Signora ZENO rag. Elisabetta
- F.P. C.G.I.L. nella persona del Signor BIANCOTTO Walter
- C.I.S.L. F.P. nella persona del Signor NANÈ Ivan

VISTI

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sull'accesso agli impieghi
- la vigente dotazione organica
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.
- il nuovo Ordinamento Professionale ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali con la relativa contrattazione decentrata nazionale e locale;

PREMESSO

- che con D.S. n. 050 del 02/09/2015 è stato approvato il PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015;
- che con Det. 1/13 in data 18/11/2015 è stato determinato l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2015;

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti sottoscrivendole in apposito spazio finale.

1. Le parti procedono riassumendo la situazione del fondo risorse decentrate che, per il 2014, era è stato determinato in complessivi € 15.820,76 (di cui € 8.329,44 di risorse stabili ed € 7.491,32 di risorse variabili)

2. Prendono atto che dette risorse per l'anno 2014 sono state ripartite e poi effettivamente utilizzate come segue:

a) destinazione:

destinazione risorse decentrate			
istituti contrattuali	stabili	variabili	totale
indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	1.919,07		1.919,07
progressione economica orizzontale (anni precedenti)	5.883,82		5.883,82
progressione economica orizzontale (anno in corso) ¹	0,00		0,00
indennità rischio	360,00	0,00	360,00
indennità disagio	166,55	133,45	300,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi amministrativi		0,00	0,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi demografici		0,00	0,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi tecnici		0,00	0,00
incentivo produttività – progetti finalizzati (di cui € 338,58 economie 2013)		6.850,00	6.850,00
TOTALE	8.329,44	6.983,45	15.312,89
Non destinate da riportare al 2015	0,00	507,87	507,87

b) effettivo utilizzo:

utilizzo risorse decentrate			
istituti contrattuali	stabili	variabili	totale
indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	1.919,07		1.919,07
progressione economica orizzontale (anni precedenti)	5.883,82		5.883,82
progressione economica orizzontale (anno in corso) ²	0,00		0,00
indennità rischio	360,00	0,00	360,00
indennità disagio	166,55	133,45	300,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi amministrativi		0,00	0,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi demografici		0,00	0,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi tecnici		0,00	0,00
incentivo produttività – progetti finalizzati (di cui € 338,58 economie 2013)		6.850,00	6.850,00
TOTALE	8.329,44	6.983,45	15.312,89
Non destinate da riportare al 2015 - Economie	0,00	507,87	507,87

¹ Il valore economico del livello economico differenziato è compreso nel valore della progressione economica interna alla categoria.

² Il valore economico del livello economico differenziato è compreso nel valore della progressione economica interna alla categoria.

3. Provvedono alla ricognizione del fondo relativo alle risorse decentrate per l'anno 2015:

Fondo Risorse Decentrate ANNO 2015		
Descrizione della fonte del finanziamento		Entità del finanziamento
RISORSE STABILI		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	€	6.716,36
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	€	806,04
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€	295,68
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€	414,33
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	€	0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	€	1.100,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	€	0,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	€	0,00
RIA E ASSEGNATI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	€	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€	9.332,41
RISORSE VARIABILI		
Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (Lire 134.164.711 pari a € 69.290,30), esclusa la quota relativa alla dirigenza (ART. 15, C. 2, CCNL 1999)	€	0,00
Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili (ART. 15, C. 5, CCNL 1999)	€	6.000,00
Economie risorse stabili e variabili anno precedente	€	507,87
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	6.507,87
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€	15.840,28

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller initials above it.

4. Concordano di destinare il fondo disponibile 2015 nel modo seguente, prendendo atto che le risorse decentrate stabili eccedenti le necessità di finanziamento degli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo possono essere destinate al trattamento economico degli istituti contrattuali aventi caratteristica di variabilità e occasionalità per l'anno di riferimento mentre nell'anno successivo ritornano nella iniziale disponibilità:

destinazione risorse decentrate			
istituti contrattuali	stabili	variabili	totale
indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	1.736,88		1.736,88
progressione economica orizzontale (anni precedenti)	7.083,57		7.083,57
progressione economica orizzontale (anno in corso) ³	0,00		0,00
indennità rischio	360,00	0,00	360,00
indennità disagio	151,96	148,04	300,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi amministrativi		800,00	800,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi demografici		2.400,00	2.400,00
compenso specifiche responsabilità art. 17, CCNL 1999 – Area servizi tecnici		1.350,00	1.350,00
incentivo produttività – progetti finalizzati (di cui € 527,87 economie 2014)		1.750,00	1.750,00
TOTALE	9.332,41	6.448,04	15.780,45
Non destinate da riportare al 2016	0,00	59,83	59,83

Si dà atto che tutti gli emolumenti specifici (quali compensi ISTAT, incentivi di progettazione e incentivi ICI) in quanto rivolti a destinatari specifici individuati con altri strumenti, non vengono inseriti nel Fondo.

Resta inteso che si procederà alla revisione ed eventuale redistribuzione del Fondo R.D se durante l'anno si creassero situazioni tali da richiederlo (es. diverse interpretazioni del nuovo CCNL, sottoscrizione del nuovo CDI, trasformazioni di posti di lavoro a part-time in corso d'anno) e che si procederà successivamente alla sottoscrizione del nuovo CDI.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Parte Pubblica

Per la RSU

Per le Organizzazioni Sindacali

FPCGIL

CISL FP

³ Il valore economico del livello economico differenziato è compreso nel valore della progressione economica interna alla categoria.



COMUNE DI MURELLO
PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

C.C.D.I.L.

inerente i criteri di ripartizione del fondo

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 novembre 2015, nella residenza del Comune di Murello,

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita da:

Mana dott. Paolo – Responsabile comunale del personale

E

La delegazione di parte sindacale costituita da:

- la R.S.U. nella persona della dipendente Signora ZENO rag. Elisabetta
- F.P. C.G.I.L. nella persona del Signor BIANCOTTO Walter
- C.I.S.L. F.P. nella persona del Signor NANÈ Ivan

- vista la comunicazione inviata alle rappresentanze sindacali il 11/11/2015

- vista la proposta del Regolamento in oggetto

SI CONCORDA SUI CRITERI CONTENUTI NELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ALLEGATA

MANA dott. Paolo

ZENO rag. Elisabetta



COMUNE DI MURELLO
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

(approvato con deliberazione del Sindaco n. 000 del 00/00/2015)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - a) opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria: 2,0%.
 - b) opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria: 1,5%.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:
 - a) progetto preliminare: 20% della quota di cui al punto 2;
 - b) progetto definitivo: 15% della quota di cui al punto 2;
 - c) progetto esecutivo: 15% della quota di cui al punto 2.

28
28

1/1

52

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

RIPARTIZIONE DEL FONDO ⁽¹⁾

Art. 3

		Coefficienti di riduzione percentuali							Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione	TOTALE DELLE PRESTAZIONI
		Livelli Tecnico - progettuali			Responsabile unico	Sicurezza progettazione	D.L. - contabilità e sicurezza esecuzione	D.L. - contabilità e sicurezza esecuzione		
		preliminare	definitivo	esecutivo						
									(1)	
Lavori	prestazioni parziali	20	15	10	15	10	10	10	100	
Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: $(\sum \text{prestazioni parziali effettuate} \times (100 + \sum \text{prestazioni parziali non effettuate})) : 100$										

⁽¹⁾ Il coefficiente di riduzione percentuale risultante deve essere moltiplicato per l'aliquota corrispondente all'importo lavori di cui all'art.2. e successivamente ripartito secondo i disposti dell'art. 3, punti 1 e 4.





Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'incarico, ove non diversamente specificato, riguarda il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) nonché la progettazione e la direzione lavori.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue (cfr. tabella in calce al presente articolo):
 - a) il 15% al responsabile unico del procedimento
 - b) il 50% al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - c) il 15% al personale incaricato della direzione lavori, ed al coordinatore in fase di esecuzione
 - d) il 10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
 - e) il 10% ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
 - a) per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1
 - b) per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Responsabile unico del procedimento	15%
Gruppo di progettazione (D.L., contabilità, collaudo e sicurezza)	75%
Collaboratori tecnici o amministrativi (in proporzione al lavoro svolto)	10%

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la determinazione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la liquidazione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, avviene, di norma, contestualmente all'approvazione della contabilità finale.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Articolo 8 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione G.C. n. ■■■ del ■■■■.
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

